

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 292-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 marzo 1964*

*modificato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1964 (V. Stampato n. 1116)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(RUSSO)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(CORBELLINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 aprile 1964*

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

« I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a lire 18.000 ».

**Art. 2.**

L'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, viene sostituito dal seguente:

« Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

L'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, è sostituito dal seguente:

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

All'onere recato dalla presente legge si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

All'onere di lire 694 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*